



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Verona, ordinanza 18.12.2015 - Est. Vaccari*

**TAG: Mediazione, domanda principale, riconvenzionale.**

**TRIBUNALE DI VERONA**

**SEZIONE III CIVILE**

**Ordinanza 18 dicembre 2015**

Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa tra G. e L. con l'avv..

**contro**

AZIENDA U. ... DI V. con l'avv. A. A.

**con la chiamata in causa di**

Assicuratori Z. con l'avv.

**e con l'intervento in causa di**

G. e L. di P. ed altri tre con gli avv.ti F. e S. A.A scioglimento della riserva assunta all'udienza del  
26.11.2015;

**Rilevato che**

gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori A, B e C. hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'Azienda U. di V. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime lesioni subite dal piccolo V. di P., quale effetto della somministrazione allo stesso dei vaccini esavalente e antipneumococco;

la convenuta ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori;

per consentire la citazione della stessa la udienza di prima comparizione delle parti è stata differita a quella del 26.11;

la terza chiamata, Assicuratori Z., si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.11, eccependo, in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di **mediazione**;

con comparsa depositata in data 25.11.2015 sono intervenuti nel giudizio i nonni materni e paterni del piccolo D. P. svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla persona che hanno assunto di aver subito a seguito del predetto fatto illecito;

sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a **mediazione** ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che la prima attiene ad una fattispecie di responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un contratto assicurativo;

sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi, come quello di specie, e quindi se la **mediazione** sia condizione di procedibilità anche **delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di *reconventio reconventionis***;

peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una **domanda principale** che è già stata sottoposta a **mediazione**; per contro, qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto **alla domanda principale**, come è accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non estendere la **mediazione** a tutte **le domande ad essa cumulate** che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia alla **domanda attorea** che a quella della convenuta nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori;

l'esame dell'eccezione di inammissibilità del loro intervento che è stata sollevata dalla convenuta va riservata al prosieguo;

infine va disatteso il rilievo di tardività dell'eccezione e del rilievo officioso di improcedibilità delle domande tutte, svolto dalla difesa degli attori in quanto si fonda sull'erroneo assunto che la prima udienza di comparizione si fosse conclusa alla precedente udienza del 4 giugno 2015; in realtà tale udienza fu rinviata proprio per consentire la chiamata del terzo Assicuratori L... e pertanto la prima udienza di comparizione si è tenuta il 26.11 e prima di essa si sono costituiti i terzi intervenuti cosicché risulta tempestivo anche il rilievo della mancanza della condizione di procedibilità del loro intervento;

P.Q.M

Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l'istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa e rinvia la causa all'udienza del 26 maggio 2016 h.09.30.

Verona, 18.12.2015

Il Giudice